

Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione al legislatore per il suo recepimento in ambito interno? *

Antonio Ruggeri

SOMMARIO: 1. Il mutuo sostegno che l'attività consultiva e quella giurisdizionale della Corte europea possono darsi, tanto nel verso della reciproca stabilizzazione quanto del rinnovamento, i rilievi critici mossi dai detrattori del prot. 16 e la loro confutazione. – 2. Ciò che i giudici possono fare per sollecitare il legislatore a dare ingresso in ambito interno al protocollo (in ispecie, le iniziative che si attendono dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e dalla Consulta, e l'ipotesi, dubitativamente affacciata, della presentazione di un ricorso per conflitto da menomazione avverso la omessa ricezione del protocollo).

1. Il mutuo sostegno che l'attività consultiva e quella giurisdizionale della Corte europea possono darsi, tanto nel verso della reciproca stabilizzazione quanto del rinnovamento, i rilievi critici mossi dai detrattori del prot. 16 e la loro confutazione

Torno a riflettere sul prot. 16, dopo averne ancora di recente trattato in un breve scritto di recente apparso su *Giustizia insieme*¹, per rappresentare, a mo' di *post scriptum* allo stesso, in ordine sparso alcune succinte notazioni stimolati da alcuni interventi venuti alla luce all'indomani della sostanziale bocciatura del protocollo avvenuta alla Camera nel settembre scorso, per effetto della espunzione dei disposti che lo riguardano contenuti nel disegno di legge presentato al fine della sua ricezione in ambito interno unitamente al prot. 15.

Trovo singolare e – ad esser franco – sconcertante la circostanza per cui la decisione di non portare avanti l'esame dell'articolato per questa parte è stata adottata dopo una manciata di minuti (inferiori a dieci), con lo sbrigativo ed approssimativo assunto che alcuni

* Lo scritto trae spunto da un intervento conclusivo dell'incontro di studio su *Chi ha paura del protocollo 16 CEDU?*, organizzato dalle Università di Messina e Roma "La Sapienza" e svoltosi via *web* il 5 novembre 2020. Il contributo non è stato sottoposto a referaggio in quanto proveniente da un membro del Comitato Scientifico.

¹ ... il 22 ottobre scorso, dal titolo *Protocollo 16: funere mersit acerbo?*

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

accreditati studiosi non avevano celato critiche e manifestato perplessità circa l'opportunità di darvi seguito². La qual cosa, ovviamente, risponde a verità e non può di certo essere fatta passare sotto silenzio; è pur vero, però, che non sono mancate le voci di segno opposto³, delle quali evidentemente non si è tenuto alcun conto, senza che ne risulti chiara la ragione. Mi chiedo allora se si diano le condizioni per un eventuale, ancorché per vero improbabile, ripensamento delle Camere, una volta acquisite le necessarie informazioni prima di mettere una pietra tombale su una questione gravida di implicazioni istituzionali di considerevole rilievo e – ciò che più importa – di effetti a carico dei diritti (si badi: non solo dei diritti “convenzionali”, quali

² In tal senso si sono, tra gli altri, dichiarati G. Cerrina Feroni, *Il disegno di legge relativo alla ratifica dei Protocolli 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 5/2019, 6 marzo 2019; M. Luciani, *Note critiche sui disegni di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16 della CEDU*, in *Sist. pen.* (www.sistemapenale.it), 27 novembre 2019; F. Vari, *Sulla (eventuale) ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 13 novembre 2019; pure *ivi*, M. Esposito, *I d.d.l. di ratifica del Protocollo 16 della CEDU: un altro caso di revisione costituzionale per legge ordinaria?*, 2/2019, 30 dicembre 2019; G. Zampetti, *Ordinamento costituzionale e Protocollo n. 16 alla CEDU: un quadro problematico*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), *Focus Human Rights*, 3/2020, 5 febbraio 2020, 157 ss.; M.C. Carta, *Le incognite della nuova competenza consultiva della Corte EDU ispirata al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE*, in *Ord. internaz. e dir. um.* (www.rivistaoidu.net), 3/2020, 8 luglio 2020, 559 ss.

³ ... sia tra gli studiosi [tra i quali, molti degli intervistati da R. Conti sul tema CEDU e cultura giuridica italiana, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it); in particolare, v. l'intervista a M. Castellaneta, A. Di Stasi e A. Tancredi, su *La CEDU e l'Accademia europeista-internazionalista*, 23 gennaio 2020, e quella a P. Biavati, G. Costantino ed E. D'Alessandro su *La CEDU e i processualcivili*, 6 febbraio 2020; altri riferimenti in I. Anrò, *Il Protocollo n. 16 alla CEDU in vigore dal 1° agosto 2018: un nuovo strumento per il dialogo tra Corti?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 189 ss.; infine, l'Editoriale di L. Panella, dal titolo *La mancata ratifica italiana del Protocollo n. 16 annesso alla CEDU*, in *Ord. internaz. e dir. um.* (www.rivistaoidu.net), 4/2020, 15 ottobre 2020, 747 s., e C. Pinelli, *Il rinvio dell'autorizzazione alla ratifica del Protocollo n. 16 CEDU e le conseguenze inattese del sovranismo simbolico sull'interesse nazionale*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 3 novembre 2020, nonché, se si vuole, il mio *Protocollo 16: funere mersit acerbo?*, cit.] e sia (e soprattutto) tra gli operatori [per tutti, lo stesso R. Conti, *Chi ha paura del protocollo 16 – e perché?*, in *Sist. pen.* (www.sistemapenale.it), 27 dicembre 2019 e, più di recente, l'Editoriale a *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it) del 12 ottobre 2020, dall'amaro titolo *L'estremo saluto al Protocollo n. 16 annesso alla CEDU*].

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

cioè riconosciuti dalla CEDU, ma – come si è tentato di argomentare nel mio scritto sopra richiamato e si preciserà meglio più avanti – per gli stessi diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione e che ne danno l'identità e l'essenza).

Ora, a me pare che molto possano (e debbano) fare gli stessi giudici a sostegno della causa del prot. 16, sollecitando il Parlamento e rivedere l'orientamento ad esso avverso manifestato in sede di Commissione alla Camera. Ciò che può aversi in più luoghi e forme.

Innanzitutto, molto può spendersi in tal senso la stessa Corte di Strasburgo smentendo *factis* il timore paventato da alcuni che lo strumento in parola possa essere piegato allo scopo di menomare o restringere la sfera di competenza dei giudici nazionali (di quelli comuni come pure del giudice costituzionale).

La questione – si badi – non va posta tanto al piano formale- astratto, rilevando che nessun vincolo di dare seguito ai pareri resi dalla Corte europea discende dal protocollo a carico delle autorità giurisdizionali (argomento controbattuto col rilievo che un qualche vincolo sostanzialmente pur sempre si ha, non foss'altro che per il fatto che la stessa Corte europea potrebbe trovarsi successivamente investita in sede giurisdizionale della medesima questione già definita in via consultiva⁴). Piuttosto, a me pare che la Corte europea possa conquistarsi sul campo il consenso di cui ha necessariamente bisogno al fine di rendere viepiù salda la propria legittimazione, per un verso, facendo utilizzo della Convenzione in scrupolosa osservanza del

⁴ L'argomento è già stato da me affacciato in *Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all'adesione dell'Unione alla CEDU e all'entrata in vigore del prot. 16)*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2014, 7 febbraio 2014, spec. al § 3, ed è quindi stato ripreso da R. Romboli, *Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo*, nella stessa *Rivista*, 3/2014, 12 settembre 2014, e, più di recente, da G. Cerrina Feroni, *Il disegno di legge relativo alla ratifica dei Protocolli 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., 7, e F. Vari, *Sulla (eventuale) ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU*, cit., 6 s.

Non si trascuri, tuttavia, la circostanza per cui le autorità nazionali interpellanti hanno saputo dimostrare sul campo, laddove ritenuto opportuno (come nella vicenda *Mennesson*), autonomia di giudizio, discostandosi in non secondaria misura dalle indicazioni ricevute da Strasburgo.

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

principio di sussidiarietà⁵ e, per un altro verso, dotando le sue pronunzie di elasticità strutturale, conformandole a maglie larghe, essenzialmente *per principia*, sì da aprirsi quindi a ventaglio a plurime forme di specificazione-attuazione da parte dei giudici nazionali, sollecitati a produrre regole congrue in relazione ai peculiari connotati dei casi.

Questo “modello” – se così vogliamo chiamarlo – va sempre di più diffondendosi nelle pratiche di giustizia materialmente costituzionale, come a mia opinione meritano di essere qualificate quelle che prendono forma sia presso i tribunali costituzionali nazionali e sia pure presso le stesse Corti europee nella loro veste di garanti di documenti materialmente (o – come preferisce dire la Consulta⁶ – “tipicamente”) costituzionali, le Carte dei diritti⁷. E non è di certo per

⁵ Non a caso, d'altronde, il disegno di legge sopra richiamato è stato predisposto al fine di dare congiunta e simultanea ricezione dei protocolli 15 e 16, il primo dei quali relativo – come si sa – al principio in parola ed al margine di apprezzamento (il punto è stato rimarcato, con opportuni rilievi, da L. Panella, nel corso del suo intervento introduttivo all'incontro di studio su *Chi ha paura del protocollo 16 CEDU?*, cit.; nella stessa sede vi si è soffermata anche G. Sorrenti).

⁶ Così, nella notissima sent. n. 269 del 2017, con specifico riguardo alla Carta dell'Unione ma con considerazione a mio modo di vedere valevole per ogni Carta dei diritti.

⁷ È chiaro che si danno strutturali differenze tra le Corti europee e le Corti costituzionali, la cui illustrazione va oltre l'*hortus conclusus* di questa succinta riflessione. Qualificare le prime come giudici costituzionali *pleno* (o *optimo*) *iure* sarebbe di tutta evidenza forzato; e tuttavia non può negarsi – così come non è negato dalla più avvertita dottrina – la emersione con tratti vistosamente marcati della tendenza alla loro crescente “costituzionalizzazione”, in conformità con le esigenze di tutela avanzate dalle Carte di cui esse sono istituzionalmente garanti. Non a caso, d'altronde, alcune tecniche decisorie dai connotati largamente comuni vanno sempre di più diffondendosi presso tutte le Corti in parola, a conferma della funzione da esse svolta al servizio dei diritti [riferimenti possono aversi, per ciò che attiene alla tutela apprestata dalla Corte di giustizia alla Carta dell'Unione, da AA.VV., *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, a cura di L. D'Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2016, e con riferimento alla Corte EDU, posta a raffronto con la Corte interamericana dei diritti umani, da AA.VV., *Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto*, a cura di R. Romboli e A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2019; utili indicazioni possono, inoltre, aversi dai Commentari alle Carte in parola, tra i quali *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F.

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

mero accidente che esso reclaims di farsi valere in relazione alle pratiche giurisdizionali di tutela dei nuovi diritti, in specie di quelli che si radicano sul terreno su cui prendono forma le esperienze di biodiritto. Ed è un modello che può apprezzarsi tanto con riguardo alle pronunzie emesse dalla Corte di Strasburgo in sede giurisdizionale quanto per quelle adottate *ex prot. 16*⁸.

Pappalardo - O. Razzolini, Giuffrè, Milano 2017; *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno*², a cura di A. Di Stasi, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano 2020, e *Comentários à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos*, a cura di J.O. de Noronha e P. Pinto de Albuquerque, Tirant lo Blanch, Valencia 2020].

⁸ Da una prospettiva di più ampio respiro, il modello in parola è patrocinato dalla più avvertita dottrina anche (e in primo luogo) al piano dei rapporti tra discipline legislative che danno il riconoscimento dei nuovi diritti fondamentali ed attività giurisdizionale in genere, in specie appunto di quelle che si hanno presso le sedi in cui si amministra la giustizia comune [*ex plurimis*, A. D'Aloia, *Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto*, in *Biolaaw Journal* (www.biodiritto.org), 1/2016, 105 ss.; P. Veronesi, *Rights on the move: come cambiano i diritti costituzionali (e le loro interpretazioni)*, in www.biodiritto.org, 2/2018, 77 ss.; nella stessa Rivista, M. Piccinni, *Biodiritto tra regole Giuffrè, e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà*, 1/2018, spec. 12 ss.; R.G. Conti, *La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell'art. 5 del codice civile?*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2018, 4 aprile 2018, spec. 235 ss. e, dello stesso, *Bioetica e biodiritto. Nuove frontiere*, in www.giustiziainsieme.it, 28 gennaio 2019, e *Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e "congedo dalla vita" dopo la l. 219/2017*, Aracne, Roma 2019; A. Iannuzzi, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 170 s.; G. Laneve, *Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: alcune riflessioni*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2018, 30 dicembre 2018, 407 ss., spec. 431; L. Chieffi, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Giappichelli, Torino 2019, 90 ss.; infine, volendo, anche il mio *Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo* (scenari, disfunzioni, rimedi), in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu), 2/2019, 15 luglio 2019, 35 ss., spec. 49 ss.]. Non a caso, d'altronde, laddove il legislatore si spinga a far luogo a regolazioni eccessivamente minute e dettagliate, come tali connotate da rigidità strutturale, non di rado le stesse sono quindi a forza state rese duttili e flessibili ad opera dei giudici costituzionali, in specie a mezzo di additive di principio, sì da potersi quindi adattare alla varietà dei casi, in relazione ai quali si ha quindi una intensa e feconda produzione di regole "attuative" dei principi stessi da parte dei giudici comuni: a conferma del fatto che la giurisdizione non è sempre (e solo) "applicazione" della legge, così come invece

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

Mettiamo dunque assieme tre dati: il carattere comunque non vincolante del parere emesso in base al protocollo in parola, la elasticità strutturale che ne dovrebbe connotare le espressioni e, infine, la circostanza per cui – a stare al punto di diritto fissato dalla discussa (e discutibile) sent. n. 49 del 2015⁹ – le letture della Convenzione somministrate a Strasburgo costituiscono un punto obbligato di riferimento per i giudici nazionali unicamente in quanto espressive di indirizzi “consolidati”. Ebbene, risulta evidente come nessuna menomazione della sfera di competenze possano patirne i giudici nazionali; tutt’all’inverso, parimenti evidenti risultano i benefici suscettibili di aversi dalla messa in atto dello strumento di cooperazione previsto dal prot. 16 per l’ottimale esercizio della giurisdizione, sia comune che costituzionale, al servizio dei diritti; ed è francamente sorprendente che pur accreditati studiosi lamentino la menomazione in parola laddove nel frattempo gli stessi giudici nazionali abbiano avviato ed intrattengano fecondi rapporti di cooperazione con la Corte europea poggianti su protocolli d’intesa siglati con la stessa¹⁰: a conferma della utilità e della stessa necessità di animare un fitto e reciprocamente appagante “dialogo” tra gli operatori di giustizia¹¹.

ritenuto da un’accreditata dottrina [part., M. Luciani, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 3/2012, 3 luglio 2012, spec. al § 4, ma *passim* e, dello stesso, pure *ivi*, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, 4/2014, 10 ottobre 2014, nonché *Ermeneutica costituzionale e “massima attuazione della Costituzione”*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, ESI, Napoli 2018, 37 ss., spec. 43 ss.]. Ha, ancora da ultimo, fatto richiamo alla ricostruzione teorica qui nuovamente patrocinata A. Amato, *Giudice comune europeo e applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: Corte di giustizia e Corte costituzionale a confronto*, in *Giur. cost.*, 1/2020, spec. 464 ss.

⁹ ... sia pure col temperamento di cui alla sent. n. 43 del 2018, la cui incidenza sulla futura giurisprudenza rimane nondimeno ad oggi incerta.

¹⁰ Ne riferisce R.G. Conti, *Il Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse inscindibili*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 30 gennaio 2019, con le ulteriori precisazioni che sono nel suo *Chi ha paura del protocollo 16 – e perché?*, cit.

¹¹ Sul cruciale rilievo del dialogo tra gli operatori istituzionali in genere (e, segnatamente, tra quelli preposti all’amministrazione della giustizia) è venuta a formarsi una produzione letteraria ormai imponente, alluvionale; ne ha, da ultimo,

Antonio Ruggeri

Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?

La illustrazione dei benefici in parola non appare essere qui necessaria, dopo che in plurime sedi vi si è fatto richiamo¹²; ed ancora da ultimo una sensibile dottrina ha addotto ulteriori argomenti a sostegno della utilità che possono aversi da un congruo utilizzo dello strumento di cui oggi siamo stati nuovamente a discorrere¹³. Mi limito solo a rammentare che lo strumento stesso può costituire veicolo di trasmissione di elementi di conoscenza preziosi in verso sia ascendente che discendente. E così, può essere di non poco giovamento per la Corte europea il mutuo sostegno che l'attività consultiva e quella giurisdizionale possono darsi, la prima ponendosi in funzione ora di stabilizzazione ed ora di rinnovamento della seconda, e naturalmente viceversa.

È infatti da mettere in conto che i giudici comuni si avvalgano dello strumento apprestato dal protocollo in parola per sollecitare eventuali correzioni di rotta a precedenti orientamenti tracciati dalla Corte europea in sede giurisdizionale, analogamente a ciò che si è talora avuto sul versante dei rapporti con la Corte dell'Unione in occasione dell'esercizio del rinvio pregiudiziale (*Taricco docet*)¹⁴, o all'opposto per pervenire all'effetto del "consolidamento", sia pure per via traversa, di interpretazioni della Convenzione già somministrate per via giurisdizionale. Insomma, ogni evenienza è da mettere in conto; ciò che, nondimeno, importa è che si ha pur sempre il modo di mettere ancora meglio a fuoco taluni punti della trama convenzionale dapprima incertamente fissati ovvero non ancora fatti oggetto di osservazione.

Di contro, alcuni inconvenienti addotti a sostegno della mancata esecuzione interna del protocollo non hanno resistito ad uno attento vaglio critico che ne ha messo a nudo la inconsistenza.

rimarcato il significato, trattando del tema che oggi ci occupa, V. Giabardo, *Il Protocollo 16 e l'ambizioso (ma accidentato) progetto di una global community of courts*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it).

¹² Riferimenti, volendo, possono aversi dal mio *Protocollo 16: funere mersit acerbo?*, cit.

¹³ E. Lamarque, *La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 18 novembre 2020.

¹⁴ Senza sovraccaricare di significati e valenze l'accostamento tra i due strumenti di cooperazione in parola, comunque diversi per natura ed effetti, sta di fatto che entrambi possono prestarsi allo scopo ora indicato nel testo.

Antonio Ruggeri

Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?

Così, per quello secondo cui la messa in atto dello strumento suddetto comporterebbe un sicuro aggravamento dei tempi processuali, laddove in avverso può obiettarsi, da un canto, che è pur sempre preferibile un ritardo nello svolgimento di una data vicenda processuale al pregiudizio che potrebbe derivare da una scorretta lettura ed applicazione della Convenzione e, da un altro canto, che potrebbe anzi assistersi ad una contrazione dei tempi stessi.

S'immagini, ad es., il caso che un operatore di giustizia faccia luogo *motu proprio* alla interpretazione del dettato convenzionale e, assumendo che un testo di legge si dimostri con esso incompatibile, sollevi una questione di costituzionalità davanti alla Consulta, col rischio poi che anche il giudice costituzionale si dichiari convinto della sussistenza della violazione e, di conseguenza, annulli la norma interna. Ebbene, nella medesima circostanza, disponendo dello strumento in parola, potrebbe invece darsi il caso che, interpellata la Corte europea, venga da questa rappresentata una diversa lettura della Convenzione che porti ad escludere l'antinomia con la disciplina interna, avendosi pertanto la riprova del carattere ozioso dell'appello alla Consulta¹⁵. Oltre tutto, il giudizio di costituzionalità, pur conclusosi in tempi ragionevoli, potrebbe comunque avere una durata più lunga rispetto alla emissione del parere, a conferma dell'appunto critico ora indirizzato ai detrattori della utilità dello strumento previsto dal protocollo sotto lo specifico aspetto dell'allungamento dei tempi processuali comportato dalla sua messa in atto.

Non si sottovaluti, poi, un dato al quale non si è, per vero, ad oggi prestata la dovuta attenzione¹⁶; ed è che, privo del sussidio che, specie in relazione a talune vicende processuali particolarmente spinose ed impegnative, potrebbe essergli offerto dal parere della Corte di

¹⁵ L'idea che possano darsi letture non fondate della Convenzione è assai meno peregrina di quanto possa pensarsi. D'altronde, lo stesso può aversi per ciò che attiene alla ricognizione dei significati della Carta di Nizza-Strasburgo, come ha testimoniato la vicenda della questione di doppia pregiudizialità poco tempo addietro simultaneamente posta dalla Corte di Appello di Napoli, in relazione alla quale la Corte lussemburghese prontamente pronunziatasi ha acclarato la inammissibilità della denuncia della violazione della Carta stessa, il cui richiamo era nella circostanza inappropriato (riferimenti alla vicenda possono vedersi nel mio *Protocollo 16: funere mersit acerbo?*, cit.).

¹⁶ Lo ha invece toccato, con opportuni rilievi, O. Pollicino, nel suo intervento all'incontro di studio su *Chi ha paura del protocollo 16 CEDU?*, cit.

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

Strasburgo, il giudice nazionale potrebbe vedere dilatata, alle volte in considerevole e persino abnorme misura, l'area entro la quale dar modo al proprio apprezzamento discrezionale di esprimersi in modo largamente creativo, col rischio che poi venga superata la soglia ideale, seppur incertamente fissata, oltre la quale lo stesso non può portarsi. Specie in una stagione, quale quella in corso, in cui è tornata diffusamente a manifestarsi, talora per vero in modi scomposti, la critica della sovraesposizione dei giudici, del carattere accentuatamente "politico" del ruolo dagli stessi esercitato e, insomma, di tutto quanto porterebbe lo Stato a conformarsi sempre di più come "giurisdizionale", piuttosto che "legislativo" (e, in genere, informato al principio della rappresentanza politica)¹⁷, a me pare che tutto ciò che, come lo strumento di cui oggi nuovamente si discorre, può giovare a

¹⁷ Con specifico riguardo ad alcune delle più salienti tendenze di recente delineatesi nella giurisprudenza costituzionale, una nutrita schiera di studiosi ha rilevato, con varietà di toni e dovizia di argomenti, lo squilibrio crescente tra l'"anima" politica e quella giurisdizionale della Corte costituzionale, a tutto detrimento della seconda [*ex plurimis*, C. Drigo, *Giustizia costituzionale e political question doctrine. Paradigma statunitense e spunti comparatistici*, Bononia University Press, Bologna 2012; R. Basile, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Giuffrè, Milano 2017; AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017; G. Bisogni, *La 'politicalità' del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo*, Giappichelli, Torino 2017; M. Raveraira, *Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e politica*, in *Lo Stato*, 11/2018, 123 ss.; A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 251 ss. (nei riguardi del cui pensiero, criticamente, v. R. Bin, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.*, 4/2019, 757 ss., e, pure *ivi*, E. Cheli, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, 777 ss.); R. Di Maria, *Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli "animali fantastici"*. The final cut, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss.; F. Abruscia, *Assetti istituzionali e deroghe processuali*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2020, 23 ottobre 2020, 282 ss. In prospettiva comparata, utili indicazioni possono aversi da AA.VV., *Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo*, a cura di L. Mezzetti - E. Ferioli, Bonomo, Bologna 2018, nonché dai contributi al VI *Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Homenaje al Prof. Roberto Romboli*, organizzato dal Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIIJUS), 8-10 ottobre 2020].

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

contenere, se non pure a fugare del tutto, il rischio suddetto meriti di essere comunque salutato con favore, senza peraltro con ciò negare talune occasionali deviazioni nell'esercizio della giurisdizione in genere (in ogni sua forma, comune e costituzionale) dal solco entro il quale è tenuta per Costituzione a svolgersi¹⁸.

Ad ogni buon conto, l'utilità che viene dal "dialogo" tra le Corti, quali che ne siano le forme espressive, risulta ormai provata e non occorre di certo spendere qui alcuna parola a sua riprova, specie in relazione a questioni particolarmente complesse ed impegnative, quali ad es. quelle emergenti in ambito di biodiritto.

¹⁸ Non si trascuri, ad ogni buon conto, che la creatività o, diciamo pure, la politicità dei giudizi è, in larga parte, da riportare a quell'innaturale ruolo di "supplenza" al quale gli operatori di giustizia si sono innumeri volte trovati (e si trovano) a dover far luogo per far fronte ad acclamate ed ormai endemiche carenze della rappresentanza politica. Non si dimentichi che la domanda di nuove e buone leggi in vista dell'appagamento di bisogni elementari dell'uomo largamente ed intensamente avvertiti in seno al corpo sociale assai spesso rimane senza risposta, senza che alle omissioni assolute del legislatore vi sia chi possa porre rimedio. Di contro, le domande di giustizia indirizzate ai giudici devono comunque avere risposta, buona o cattiva che sia, avverso la quale possono darsi plurimi rimedi, idonei persino a portare – sia pure in casi eccezionali – al superamento del giudicato. I soli verdetti dei quali è categoricamente vietata l'impugnazione in ogni sede sono – come si sa – quelli del giudice costituzionale (art. 137, ult. c., Cost.): una norma di "chiusura", questa, che tuttavia – come si è tentato di mostrare altrove – parrebbe non escludere del tutto la eventualità di un successivo ripensamento da parte della stessa Corte di un suo precedente verdetto di annullamento (ad es., qualora, il legislatore riproduca – ciò che è, in via di principio, da considerare illecito – una norma dapprima caducata, che esca quindi indenne da un eventuale successivo giudizio; e non è inopportuno qui rammentare che la riproduzione in parola potrebbe essere incoraggiata a venire alla luce proprio da una pronunzia della Corte europea nel frattempo venuta alla luce).

Antonio Ruggeri

Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?

2. Ciò che i giudici possono fare per sollecitare il legislatore a dare ingresso in ambito interno al protocollo (in ispecie, le iniziative che si attendono dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e dalla Consulta, e l'ipotesi, dubitativamente affacciata, della presentazione di un ricorso per conflitto da menomazione avverso la omessa ricezione del protocollo)

Mi chiedo, dunque, cosa possano fare i giudici, convinti sostenitori della bontà dello strumento in discorso, al fine di sollecitarne la ricezione in ambito interno.

Plurime sono invero le vie che possono essere allo scopo battute.

In primo luogo, potrebbe tornare utile un'iniziativa dell'Associazione Nazionale dei Magistrati che rappresenti alle presidenze delle Camere i vantaggi che potrebbero aversi da un vigilato ed accorto utilizzo dello strumento. Consiglierei di tenere in particolare conto questa proposta che darebbe testimonianza del servizio che i giudici intendono offrire, a un tempo, alle Camere in sede di legislazione e, soprattutto, a se stessi ed alla collettività in vista dell'ottimale appagamento dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e del loro compiuto radicamento nel tessuto sociale¹⁹.

In secondo luogo, mi permetto di caldeggiare una iniziativa della Consulta che, per l'autorevolezza universalmente riconosciuta all'organo, avrebbe – com'è chiaro – una speciale valenza, volta ad esplicitare alle Camere il convincimento favorevole alla ricezione del protocollo, tanto più poi se “rafforzata” in sede di conferenza stampa del Presidente²⁰.

Davanti, poi, al perdurante silenzio delle Camere che restino sorde alle sollecitazioni dei giudici, mi chiedo se possa immaginarsi la prospettazione di un ricorso alla Consulta in sede di conflitto di

¹⁹ Credo, dunque, che debba attribuirsi un particolare significato, più (e prima ancora) che a ciò che le stesse autorità giudiziarie di ultima istanza hanno potuto (e possono) fare manifestando il loro pensiero in sede di audizione parlamentare a riguardo della opportunità e della stessa necessità di portare ad effetto in ambito interno il protocollo, proprio alla iniziativa dell'intera categoria cui i magistrati appartengono: a conferma – come si viene dicendo – dei non pochi né poco rilevanti servizi che possono attendersi per tutti gli operatori di giustizia da un congruo utilizzo dello strumento.

²⁰ Oltre tutto, com'è chiaro, l'iniziativa stessa acquisterebbe un valore aggiunto per il caso che, perdurando l'inerzia del legislatore, la Consulta stessa dovesse quindi essere investita di un ricorso, secondo quanto si passa subito a dire.

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

attribuzione (*sub specie* di conflitto da menomazione), nell'assunto che privare dello strumento di cooperazione previsto dal protocollo le massime autorità giudiziarie rechi un pregiudizio al *munus* del quale l'intero apparato preposto all'amministrazione della giustizia è investito²¹ e – ciò che maggiormente importa – ai diritti ed a coloro che ne sono titolari. È chiaro che la finalità del ricorso non è già quella di portare subito ad effetto, a seguito dell'eventuale suo accoglimento, il protocollo nel nostro ordinamento, ciò che nondimeno richiederebbe pur sempre un atto legislativo di ricezione²². È però parimenti chiaro che il riconoscimento del carattere illecito della omissione legislativa potrebbe verosimilmente dare – la speranza è questa – una spinta vigorosa per la ricezione del protocollo; quanto meno sfaterebbe gli argomenti addotti dai suoi detrattori, dimostrandone, con l'autorevolezza che è propria dei verdetti della Consulta, la infondatezza: in ispecie dimostrerebbe *factis* che la Consulta stessa non si sente affatto incisa o, come che sia, menomata nella propria sfera di competenze e nel proprio ruolo dall'ingresso del protocollo nel nostro ordinamento.

Per vero, la soluzione qui dubitativamente affacciata parrebbe andare incontro ad alcune obiezioni d'immediata evidenza, a partire da quella che fa riferimento al carattere non vincolato bensì discrezionale (o, diciamo pure, espressivo di politico apprezzamento) della decisione circa la opportunità di far luogo all'ingresso stesso.

Quest'argomento, tuttavia, non mi parrebbe insuperabile, per più d'una ragione.

²¹ È evidente, infatti, che lo strumento in parola, pur essendo nella disponibilità unicamente di alcuni organi che amministrano giustizia, è sempre fatto valere a beneficio (o – potrebbe altrimenti dirsi – in “rappresentanza”) dell'intero corpo giudiziario. Se, poi, si considera l'attitudine posseduta dalle pronunzie della Corte europea a distendersi ed a diffondersi per l'intera area geografica in cui si situano gli Stati aderenti alla Convenzione, se ne ha che ogni volta che un organo giudiziario interpella la Corte europea *quodammodo* si fa “rappresentante” ed interprete di aspettative che potrebbero essere nutrite ben oltre i confini nazionali entro i quali esso opera.

²² Gli obblighi di *facere* gravanti sullo stesso legislatore, infatti, non vengono meno sol perché non v'è modo per costringere materialmente lo stesso a far luogo al loro adempimento. Nelle esperienze giuridiche, peraltro, non poche sono le prescrizioni non sorrette da sanzioni, senza che per ciò il carattere loro proprio venga meno e risulti innaturalmente degradato in uno ottativo.

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

Per avvedersene occorre far luogo ad alcune precisazioni di ordine teorico, qui nel modo più sintetico possibile esposte, per un verso, in merito al modo complessivo di porsi del nostro ordinamento nei riguardi della Comunità internazionale e degli obblighi da essa discendenti e, per un altro verso, al modo con cui le disposizioni di organizzazione richiedono di essere viste sotto la giusta luce al fine di potersene apprezzare compiutamente e rettamente il senso²³.

Va al riguardo, in primo luogo, chiarito che non si dà – perlomeno secondo dottrina e giurisprudenza correnti – alcun obbligo di recepire in ambito interno accordi presi in seno alla Comunità internazionale. La separazione degli ordinamenti, che secondo la comune opinione connota le relazioni poggianti sui patti in genere (nella loro più larga accezione)²⁴, trova qui una delle sue più probanti ed efficaci testimonianze²⁵. Non può tuttavia tacersi che la condizione della CEDU non è in tutto e per tutto accostabile a quella propria di altre convenzioni che si chiudono in se stesse, esprimendo ciascuna una propria identità e risultando dotate di autonomia concettuale ed operativa e tipicità di effetti. La CEDU è una Carta dei diritti *in progress*, tant'è che col tempo ad essa si sono aggiunti e vanno aggiungendosi ulteriori protocolli aventi la funzione e lo scopo di darvi l'opportuno perfezionamento, in vista dell'ottimale appagamento dei diritti fondamentali della persona.

²³ È essenziale non perdere di vista la necessità di intendere i disposti della parte organizzativa e della stessa parte sostantiva della Carta alla luce dei valori fondamentali dell'ordinamento: la prima e più qualificante delle interpretazioni “conformi” – come vado dicendo da tempo – è, dunque, quella che prende corpo in seno alla stessa Costituzione, risolvendosi a conti fatti nella interpretazione sistematica, nella sua più genuina ed assiologicamente pregnante espressione.

²⁴ ... diversamente dalla integrazione di cui si ha riscontro in relazione alle norme generalmente riconosciute della Comunità internazionale, a motivo della loro attitudine ad immettersi automaticamente in ambito interno (altra questione, qui tuttavia non interessante, è stabilire in quale momento si produce l'adattamento dell'ordine interno alle norme internazionali non scritte, che è poi quello stesso relativo al riconoscimento della venuta alla luce di una consuetudine, di cui non è affatto agevole – come si sa – percepire il momento della compiuta formazione).

²⁵ Si tenga, nondimeno, presente il disposto dell'art. 18 della Convenzione di Vienna sui trattati, a riguardo dell'obbligo gravante sugli Stati di astenersi dal compiere atti idonei a privare un trattato del suo oggetto o del suo scopo (ha opportunamente invitato a fermare l'attenzione sul punto L. Panella, nel corso del suo intervento all'incontro di studio su *Chi ha paura del protocollo 16 CEDU?*, cit.).

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

Il rispetto degli obblighi internazionali, di cui è parola nell'art. 117, I c., Cost., con riguardo alla CEDU – per ciò che è qui di specifico interesse –, non si esprime, dunque, unicamente nel divieto per il legislatore di porre norme incompatibili con la Convenzione bensì pure nel vincolo a porre norme idonee all'ottimale conseguimento del fine insito in quest'ultima di assicurare protezione ai diritti in essa trascritti. Sarebbe, pertanto, palesemente irragionevole non portare al suo naturale compimento l'opera iniziata al momento della ricezione della Convenzione, fermarsi cioè all'astratto riconoscimento dei diritti senza dar modo al meccanismo in un momento successivo predisposto con protocollo aggiuntivo di poter essere alla bisogna azionato²⁶ a beneficio dei diritti stessi²⁷.

La CEDU – qui è il punto –, prima (e più ancora) che essere dotata della “copertura” dell'art. 117, I c., in quanto servente i valori fondamentali di libertà ed eguaglianza (nei quali si inverte e risolve quella che a me piace chiamare la *coppia assiologica fondamentale dell'ordinamento*²⁸), è provvista della “copertura” degli artt. 2 e 3 della Carta: come tale assolve, unitamente alle altre Carte dei diritti, alla peculiare, indisponibile (e, per ciò stesso, indefettibile) funzione di dare costante alimento agli stessi diritti riconosciuti dalla Costituzione e, dunque, alla incessante rigenerazione semantica di questa, concorrendo

²⁶ Il fatto stesso, poi, che ciò si abbia a discrezione delle massime autorità giudiziarie di diritto interno è la riprova *per tabulas* della utilità (e, anzi, della stessa necessità) della sua messa in atto, laddove giudicato opportuno, senza che ne consegua alcuna menomazione della funzione di cui le autorità stesse sono titolari.

²⁷ Resta, dunque, confermato che il vincolo della osservanza degli obblighi internazionali non si produce – come pure patrocinato da un'accreditata dottrina – già al momento del loro perfezionamento in seno alla Comunità internazionale, con le procedure al riguardo apprestate, bensì dopo che i patti che li stabiliscono siano stati recepiti in ambito interno. E, tuttavia, una volta che ciò si è avuto per la Convenzione, a carico del legislatore – come si è venuti dicendo – discendono tanto obblighi negativi (di non porre norme incompatibili con la stessa) quanto obblighi positivi (di proseguire l'opera legislativa iniziale dotandola dei necessari supporti idonei a darne il perfezionamento). Tanto più, poi, laddove dal loro adempimento dipenda l'ottimale salvaguardia di valori fondamentali, secondo quanto si passa subito a dire nel testo.

²⁸ ... valori, dunque, autenticamente transepolari e tendenzialmente universali, a riguardo dei quali, per tutti, la densa riflessione teorica di G. Silvestri, *Dal potere ai principi: libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 2009.

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

a farne ed a salvaguardarne la identità²⁹. Un sussidio, questo apprestato dalla Convenzione, del quale la Costituzione non può fare a meno, risultandone essa per prima altrimenti menomata³⁰.

Qui è punto cruciale della questione ora nuovamente trattata; ed è proprio qui che si coglie il senso profondo dell'assetto delle relazioni istituzionali, al piano dei rapporti tra giudici e legislatore come pure a quello dei giudici *inter se*, che – come si avvertiva poc'anzi – richiede di essere riconsiderato – per come oggi è e per come potrebbe ulteriormente evolversi – alla luce degli enunciati di valore, e segnatamente – per ciò che è ora di specifico interesse – di quelli di cui agli artt. 10 e 11 nel loro fare “sistema” con quelli di cui agli artt. 2 e 3.

Se si conviene infatti – come la stessa giurisprudenza dichiara di convenire sin dalla pronunzia del '99 sopra richiamata – a riguardo della indeclinabile vocazione di ciascuna Carta a concorrere alla incessante rigenerazione semantica delle altre e, per ciò stesso, a comporre e ad esprimere, per la sua parte, l'identità delle Carte restanti, non può residuare più alcun dubbio circa i benefici che possono attendersi dallo strumento in discorso per l'ottimale esercizio della giurisdizione al servizio dei diritti. La menomazione della sfera di competenze dei giudici conseguente al mancato ingresso del protocollo in ambito interno appare essere allora palese, così come lo è l'incisione che per effetto della stessa viene a determinarsi a carico dei diritti.

²⁹ Mi piace qui richiamare, ancora una volta, una felice ed efficace affermazione contenuta in Corte cost. n. 388 del 1999, alla quale ho più volte fatto appello nelle mie riflessioni in tema di rapporti tra le Carte, secondo cui le stesse “si integrano reciprocamente nella interpretazione”. Di qui, la lineare e conseguente conclusione che ogni Carta entra per la propria parte a fare ed a rinnovare l'identità delle altre, all'insegna di quell'autentico “metaprincipio” (siccome preposto alla mutua combinazione ed al bilanciamento dei principi restanti) che è dato dalla ricerca della massimizzazione della tutela dei diritti [maggiori ragguagli a riguardo del rapporto tra il protocollo e l'identità costituzionale possono, volendo, aversi dal mio *Protocollo 16 e identità costituzionale*, in *Dir. comp.* (www.diritticomparati.it), 1/2020, 5 gennaio 2020, 213 ss.].

³⁰ Come si viene dicendo e si dirà ancora meglio a momenti, la questione ora nuovamente trattata ha il suo giusto, ottimale inquadramento al piano della teoria della Costituzione (e, segnatamente, a quello dei modi con cui la Costituzione stessa può essere intesa e fatta valere al meglio di sé alle condizioni oggettive di contesto e in relazione ai peculiari connotati dei casi).

Antonio Ruggeri

Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?

E infine. Quand'anche la Consulta dovesse poi rigettare il ricorso in nome del rispetto della discrezionalità del legislatore – limite, peraltro, come si sa, in non poche occasioni inteso e fatto valere con molta elasticità³¹ e talvolta, come in *Cappato*, sacrificio del tutto³² –, ugualmente l'iniziativa qui dubitativamente affacciata potrebbe comunque tornare utile: vuoi per il fatto che l'atto di ricorso metterebbe nero su bianco i non pochi argomenti che depongono a favore della ricezione del protocollo, rendendone edotto non soltanto il legislatore ma l'intera platea di quanti seguono passo passo le vicende della giustizia costituzionale³³, e vuoi ancora perché lo stesso giudice costituzionale potrebbe far luogo ad una pronunzia di rigetto di tipo monitorio, accompagnata cioè da un fermo richiamo al legislatore circa la opportunità della ricezione stessa.

³¹ Riferimenti in A. Spadaro, *I limiti "strutturali" del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c.*, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2019, 26 novembre 2019, 154 ss., e, ora, in R. Romboli, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, cap. II degli *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017-2019)*, a cura dello stesso R., Giappichelli, Torino 2020, § 14. Infine, D. Martire, *Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale*, in Oss. AIC (www.osservatorioaic.it), 6/2020, 3 novembre 2020.

³² Afflitta da una intrinseca, insanabile contraddizione – come si è tentato in altri luoghi di mostrare – è la inusuale tecnica decisoria inaugurata in *Cappato*, avendo la Corte dapprima riconosciuto di non poter provvedere, appunto in nome del rispetto della discrezionalità del legislatore, al rifacimento della disciplina normativa giudicata carente e bisognosa perciò di essere integrata in vista dell'appagamento di un diritto costituzionale altrimenti destinato a restare sguarnito di tutela e di poi, a fronte del perdurante difetto della disciplina legislativa, provveduto a far luogo alla produzione della stessa, sollecitandosi al contempo un congruo intervento riparatore da parte del legislatore [sul sostanziale abbandono del limite delle "rime obbligate" riscontratosi nella circostanza, tra gli altri, di recente, v. D. Tega, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna 2020, 101 ss.; F. Modugno, *Le novità della giurisprudenza costituzionale*, in *Lo Stato*, 14/2020, 101 ss., spec. 115, e, da ultimo, G. Silvestri, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 13 novembre 2020].

³³ Non si trascuri, infatti, la formidabile *vis* diffusiva di cui è dotata la parte motiva delle decisioni della Corte costituzionale, in forza dell'attitudine propria di queste di dirigersi ad un uditorio vastissimo ed internamente articolato e composito (su di che, per tutti, AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a mia cura, Giappichelli, Torino 1994, e A. Saitta, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano 1996).

Antonio Ruggeri

*Ancora sul prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione
al legislatore per il suo recepimento in ambito interno?*

ABSTRACT: The paper aims at highlighting the advantages which might derive from Protocol no. 16 to the European Convention of Human Rights, focusing in particular on the mutual benefits that both the consultative and the jurisdictional activities of the Court can derive from it. The paper then questions the role that courts may play in order to urge lawmakers to implement Protocol no. 16.

KEYWORDS: Protocol no. 16 – mutual benefit of the consultative and jurisdictional activity – role of courts for the implementation of Protocol no. 16

Antonio Ruggeri – Professore emerito di Diritto costituzionale,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina
(antonio.ruggeri@unime.it)